

# AGENZIA REGIONALE PER LE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO - ARPAL UMBRIA

## Consiglio di Amministrazione

(inserito con determinazione dirigenziale 30 dicembre 2024, n. 13952)

**RIAPERTURA TERMINI**

### Riferimenti normativi

- l.r. 1/2018\* (artt. 17, 18 bis)
- l.r. 11/1995

Nomina	Durata incarico	Termine presentazione candidatura
2 componenti	3 anni (comunque non oltre la durata della legislatura regionale - rinnovabile una sola volta)	<b>31 gennaio 2025</b>

### Requisiti specifici

- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro.
- Un componente è scelto tra personalità in possesso di comprovata esperienza e professionalità nel campo della formazione professionale.

### Compenso

Determinato dalla Giunta regionale nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.

---

\* **I.r. 1/2018** - *Sistema integrato per il mercato del lavoro, l'apprendimento permanente e la promozione dell'occupazione. Istituzione dell'Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro*

#### "Art. 17

(Organi dell'ARPAL Umbria)

1. Sono organi dell'ARPAL Umbria:
  - a) il Presidente;
  - b) il Consiglio di amministrazione;
  - c) il Direttore;
  - d) il Collegio dei revisori.

#### Art. 18 bis

(Consiglio di amministrazione)

1. Il Consiglio di amministrazione è composto oltre che dal Presidente da due membri, nominati per tre anni con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale stessa, ai sensi della l.r. 11/1995. L'incarico è rinnovabile una sola volta ed in ogni caso la durata non può eccedere quella della legislatura regionale. I due membri del Consiglio di amministrazione sono scelti tra personalità di comprovata esperienza e professionalità, uno dei quali nell'ambito dei servizi e delle politiche per il lavoro e il secondo nel campo della formazione professionale. I membri cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri dimissionari decaduti dalla carica o deceduti.
2. Al termine di ciascuna legislatura il Presidente e i membri del Consiglio di amministrazione restano in carica fino a nuova nomina e comunque non oltre novanta giorni dall'insediamento della nuova Giunta regionale.
3. Ai membri del Consiglio di amministrazione è riconosciuto un compenso determinato dalla Giunta regionale a valere sugli stanziamenti di bilancio di ARPAL Umbria di cui all'articolo 24, comma 2, lettera a), nel rispetto delle normative vigenti, nella misura omnicomprensiva non superiore al quindici per cento dell'indennità di carica spettante al Consigliere regionale.
4. Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito degli obiettivi e indirizzi fissati dalla Giunta regionale, definisce gli obiettivi di ARPAL Umbria e delibera su proposta del Direttore i seguenti atti:
  - a) il regolamento di organizzazione;
  - b) il piano annuale di attività, in coerenza con la programmazione regionale;
  - c) la dotazione organica e il piano triennale dei fabbisogni del personale;
  - d) l'articolazione organizzativa;
  - e) il regolamento di contabilità;
  - f) il bilancio preventivo e il relativo assestamento;
  - g) il conto consuntivo;
  - h) la relazione annuale sulle attività svolte."